

R.G. n. 3940/2026



TRIBUNALE DI TRIESTE

Sezione specializzata in materia di immigrazione

protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea

Il Giudice, Dott. Andrea D'Alessio,
ha pronunciato il seguente

DECRETO

ex art. 35-bis, comma 4, primo periodo, d.lgs. n. 25/2008

letto il ricorso depositato il 2/07/2026 e la contestuale istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnato provvedimento del Ministero dell'Interno – Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Trieste, del 25/6/2026, notificato il 1°/7/2026, con cui è stata dichiarata manifestamente infondata, *ex art. 32, comma 1, lett. b bis), d.lgs. n. 25/2008*, la domanda di riconoscimento del diritto alla protezione internazionale presentata dal ricorrente AAB, C.U.I.: XX;

rilevato che il provvedimento di rigetto è stato adottato in applicazione della disciplina normativa antecedente all'entrata in vigore del nuovo Patto sulla migrazione e l'asilo (reg. UE nn. 1346 – 1351 del 2024), come si evince dai richiami normativi in esso contenuti e dall'informativa sui termini di impugnazione del decreto;

rilevato, altresì, che l'art. 79, § 3, reg. UE n. 1348/2024 prevede l'applicazione delle nuove procedure alle «domande formalizzate a decorrere dal 12 giugno 2026»;

considerato che per formalizzazione il predetto regolamento considera l'attività descritta all'art. 28 reg. UE n. 1348/2024, adempimento distinto e temporalmente successivo alla manifestazione di volontà di cui all'art. 26 e alla registrazione della domanda, di cui all'art. 27;

considerato che la data di formalizzazione, secondo il nuovo regolamento, nel caso di specie, deve coincidere con quella in cui la Questura di Gorizia, autorità competente, ha redatto il modello C3 agli atti, ossia il 22/6/2026;

ritenuto, pertanto, che alla domanda del ricorrente avrebbe dovuto essere applicata una delle nuove procedure al reg. UE n. 1348/2026;

considerato che il rito applicabile all'odierno giudizio debba essere definito, a contrario, sulla scorta dell'art. 17, comma 4, d.l. n. 100/2026 che prevede: *«Ai procedimenti amministrativi o giudiziari avviati di seguito alla presentazione della domanda di protezione internazionale in data anteriore al 12 giugno 2026, continua ad applicarsi la disciplina previgente fino alla conclusione dei procedimenti medesimi, ma il tribunale decide in composizione monocratica anche nei procedimenti diversi da quelli di cui all'articolo 16, comma 1»*;

ritenuto che l'espressione "presentazione" debba essere interpretata come corrispondente al concetto di "formalizzazione" proprio della disciplina europea, onde evitare un conflitto tra normativa interna ed europea;

ritenuto, pertanto, che il rito applicabile, nel caso di specie, debba essere quello di cui all'art. 35-bis d.lgs. n. 25/2008, nella formulazione successiva all'entrata in vigore del d.l. n. 100/2026, posto che la formalizzazione, *id. est* la presentazione, della domanda è successiva al 12/6/2026;

considerato che l'attuale fase cautelare è disciplinata dal comma 3 dell'art. 35-bis, che prevede: *«La proposizione del ricorso sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, ad eccezione dei casi previsti dall'articolo 68, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1348»*;

rilevato che la disposizione da ultimo citata reca, a propria volta, la seguente formulazione: *«3. Fatto salvo il principio di non respingimento, il richiedente e la persona soggetta a revoca della protezione internazionale non hanno diritto di rimanere a norma del paragrafo 2 quando l'autorità competente ha adottato una delle decisioni seguenti: a) decisione di rigetto della domanda per infondatezza o manifesta infondatezza se, al momento della decisione: i) il richiedente è soggetto ad un esame accelerato a norma dell'articolo 42, paragrafo 1 o paragrafo 3; [...]»*;

considerato che, sebbene la domanda del ricorrente sia stata rigettata per manifesta infondatezza, non è stata applicata nel caso di specie la procedura di cui all'art. 42, § 1 o § 3 del predetto regolamento, ma la procedura previgente;

ritenuto, pertanto, che la mancata applicazione della procedura richiamata dalla norma regolamentare esclude, di per sé, la ricorrenza dell'eccezione di cui all'art. 35-bis, comma 3, d.lgs. n. 25/2008, con conseguente riespansione della regola generale della sospensione

automatica del ricorso impugnato per effetto del proponimento del ricorso e per tutta la durata del processo;

ritenuto, di conseguenza, di non dover provvedere sull'istanza di sospensione del provvedimento impugnato;

P.Q.M.

il Tribunale di Trieste così provvede:

- **dichiara** che il provvedimento impugnato deve considerarsi automaticamente sospeso per effetto della proposizione del ricorso e per tutta la durata del processo;
- **dichiara** non doversi provvedere sull'istanza di sospensione, con conseguente archiviazione del sub-procedimento.

Si comunichi.

Così deciso a Trieste, il 31/7/2026

Il Giudice

Dott. Andrea D'Alessio